

**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE di L'AQUILA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ferrari  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* vertente

**TRA**

**SOCIETA'**

*parte attrice*

**E**

**BANCA**

*parte convenuta*

**OGGETTO:** Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

parte **ATTRICE:** "1)- *Dichiararsi illegittimi gli addebiti effettuati sul conto corrente oggetto di causa a titolo di interessi debitori eccedenti la misura pattuita e, per il periodo successivo al 9.6.2003, dichiararsi, per l' assenza di valida pattuizione, dovuti interessi al tasso legale, ovvero, subordinatamente e sempre per il periodo successivo al 9.6.2003 dichiarandosi dovuti i seguenti tassi: dal 9.6.2003 il 7%; dal 28.10.2003 il 6,75%; dal 16.5.2005 il l' 8.11.2004 il 3,669%; dal 5.9.2006 il 4,543%; dal 13.7.2007 il 5,271%; dal 28.12.2007 il 6,093%, fatte comunque salve le variazioni più favorevoli applicate dalla banca.*

*Dichiararsi, inoltre illegittimi gli addebiti di tutti gli interessi anatocistici e di commissione, nonché conseguenti ad applicazione di valute non conformi alle date contabili delle operazioni di versamento e di prelevamento, dichiarandosi dovuti gli interessi creditori al tasso legale.*

2)- *Determinarsi, quindi, anche in relazione a tutte le ulteriori eccezioni svolte in citazione, il saldo finale del conto oggetto di causa, ovvero l'ammontare dell'indebito, condannandosi la BANCA., in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione, mediante pagamento, della somma che risulterà, oltre ad interessi legali ex D. Lsg. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;*

3)- *in relazione al contratto di mutuo del 22 gennaio 1988 dichiararsi dovuti a far tempo dal gennaio 2005 e in conseguenza del venire meno del parametro di riferimento di cui al contratto (prime rate ABI) interessi corrispettivi e di mora al tasso legale, determinandosi l'eventuale residuo dovuto ovvero condannandosi la banca alla restituzione degli interessi superiori alla misura legale già incassati e non dovuti, oltre interessi e rivalutazione;*

4)- *dichiararsi la nullità del contratto di mutuo del 13 dicembre 2007 per simulazione relativa, e insussistente ogni obbligazione restitutoria, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme già incassate in forza di tale contratto. Subordinatamente dichiararsi nulla la clausola contrattuale determinativa dell'interesse corrispettivo e dovuto tale interesse al tasso legale, determinandosi, quindi e tenuto conto di quanto sino ad oggi pagato, il residuo debito dovuto in relazione a tale contratto;*

5) - *Con il favore di spese e competenze di causa".*

*Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Roberto Ferrari, n. 533 del 11 giugno 2018*

parte **CONVENUTA**: B- *In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e con riferimento all'art. 163 n. 3 c.p.c. C- in via ulteriormente preliminare: rigettare la domanda attrice perché prescritta con specifico riferimento alla richiesta di ripetizione di tutte quelle somme costituenti versamenti "solutori" secondo il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010; D- nel merito, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande spiegate da parte attrice E- in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice volta ad ottenere la restituzione della somma incassata dalla Banca in forza del contratto di mutuo stipulato in data 13.12.2007, dichiarare la reviviscenza del credito portato all'epoca sul c/c n° 61174/7, sul quale venne versato il netto ricavo del mutuo e, per l'effetto, condannare parte attrice stessa a restituire la somma di €. 250.000,00 o quella maggiore o minore di giustizia, che dovesse risultare all'esito del giudizio. F- Con il favore delle spese e del compenso professionale".*

In via istruttoria insistono per l'accoglimento delle richieste formulate in corso di causa.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

- Tra la società e l'istituto di credito convenuto è intercorso un rapporto di apertura di credito su conto corrente del febbraio 1989, estinto il 27/12/11.

La società lamenta l'indeterminatezza delle clausole determinative degli interessi passivi, riferentisi ad "accordi di cartello" non più esistenti alla data della stipula ed in ogni caso illegittimi. Lamenta inoltre la indebita capitalizzazione degli interessi (anatocismo) e l'applicazione di criteri di computo della valuta e di spese non pattuite.

E' inoltre intercorso un rapporto di mutuo fondiario fondato su contratto del 22/1/88 dell'originario importo di £ 850000000, estinto nel 2008 con integrale restituzione dell'importo mutuato, e un rapporto di mutuo fondiario fondato su contratto del 13/12/08 dell'originario importo di € 250000, entrambe garantiti da ipoteca su immobile dell'attrice. La BANCA ha inoltre concesso fidejussione per le obbligazioni della società sino a concorrenza dell'importo di £ 90000000.

Le attrici lamentano al riguardo un superamento del tasso soglia, computato sommando i tassi di interesse compensativo, moratorio e di estinzione anticipata.

Lamentano inoltre la simulazione relativa e la conseguente nullità del contratto di mutuo del 13/12/08, poiché stipulato al fine di estinguere il debito del menzionato rapporto di apertura di credito, determinando in tal modo la concessione di garanzia reale per debito preesistente.

L'istituto di credito eccepisce la nullità per indeterminatezza della domanda e la prescrizione del diritto alla restituzione; in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda di nullità, chiede la restituzione dell'importo oggetto del contratto.

**Le domande proposte da parte attrice, trascritte in epigrafe ai nn. 1-3, sono domande di accertamento della invalidità di clausole negoziali, delle norme contrattuali e legali applicabili ai contratti e della determinazione del saldo dei due rapporti a seguito del computo effettuato in applicazione della disciplina come sopra individuata.**

Il *thema decidendum* è costituito unicamente da domande di accertamento e non è stato dedotto alcuno specifico interesse giuridicamente tutelato alla pronuncia di accertamento, per cui v'è carenza di interesse ad agire (art.100 cod.proc.civ.).

*Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Roberto Ferrari, n. 533 del 11 giugno 2018*

Se infatti per le domande di condanna l'interesse è desumibile con evidenza, poiché la domanda è diretta all'effettivo conseguimento di un bene della vita, si da non richiedere solitamente una apposita allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire; per le domande di accertamento l'interesse a conseguire una pronuncia che in via definitiva stabilisca la situazione giuridica vantata nei confronti dell'altra parte, a prescindere dalla pretesa di conseguire una immediata tutela della situazione giuridica stessa, deve essere specificamente individuato, dedotto e dimostrato.

Tale interesse, ove dedotto, non potrebbe comunque mai sostanziarsi in relazione ad indeterminati ed ipotetici effetti futuri del negozio o del rapporto giuridico posto a fondamento della situazione soggettiva vantata (Cass. n. 10039/02, 10062/98, 1167/98, 336/98), ma deve essere ancorato ad un determinato diritto dal quale derivi una pretesa altrettanto determinata, in ordine alla quale sussista una controversia attualmente manifestata e non soltanto potenziale (sull'attualità del pregiudizio v. Cass. n. 9289/00, 8210/99, 4638/98, 2736/97, 7196/95, 4740/95, 4444/95).

Interpretazioni difformi si porrebbero in violazione dell'art. 24 co.1 Cost., il quale individua la giurisdizione come strumento di tutela del diritto, essendo estraneo alle esigenze di tutela il perseguimento della certezza delle situazioni soggettive, ove svincolato dalla pretesa di realizzazione del diritto soggettivo.

Il risultato perseguito dalla parte è in sostanza una sostituzione della disciplina negoziale pattuita dalle parti, analogamente al risultato dalla legge previsto all'art. 2932 cod.civ, ossia un rapporto negoziale fondato su sentenza. Una sentenza nel caso di specie non costitutiva, ma dichiarativa delle condizioni contrattuali applicabili al rapporto, in sostituzione di quelle previste dalle clausole di cui è affermata la nullità.

Senonché, in quanto dichiarativo e non costitutivo, il provvedimento giudiziale è evidentemente superfluo, poiché la disciplina sostitutiva di quella negoziale invalida già regola il rapporto, indipendentemente dall'accertamento giudiziale. Il risultato perseguito non è dunque quello della tutela del diritto, ma della stabilità della disciplina del rapporto, conseguita avvalendosi degli effetti del giudicato, perfezionabile anche per vicende processuali indipendenti dalla legittimità della statuizione, potenzialmente idoneo a rendere immune la disciplina invocata da mutamenti normativi (opportunità tale da render particolarmente acceso il contenzioso, specie ove la parte abbia interesse a stabilizzare i vantaggi di normative emergenziali precarie, pre-elettorali o affette da vizi di legittimità costituzionale o eurounitaria).

Ma, tralasciando la portata delle conseguenze delle opzioni ermeneutiche estensive a sostegno dell'esistenza di un fondamento normativo dell'azione generale di accertamento, va sottolineato come è proprio lo spazio interpretativo ad esser estremamente limitato da vincoli ordinamentali e legali, in particolare dalla riserva di legge in materia processuale stabilita dall'art. 111 co.1 Cost. E la legge processuale disciplina puntualmente in via generale le azioni e le sentenze di condanna (o comunque esecutive nei termini indicati dall'art. 474 n.1 cod.proc.civ.), regolandone analiticamente l'esecuzione nel libro III del cod.proc.civ. Contempla inoltre numerosi casi di azioni e sentenze tipiche e costitutive e di accertamento, ossia di provvedimenti giudiziali di per sé idonei alla tutela del diritto, benché non suscettibili di esser attuati mediante esecuzione forzata.

In particolare contempla numerose azioni di mero accertamento: ad esempio le varie azioni di nullità dell'intero contratto, cui consegue l'assenza di alcun rapporto tra le parti; diverse altre dirette all'accertamento dei limiti di efficacia di negozi giuridici, oppure del contenuto di un diritto assoluto. Eppure in tutti questi casi la norma che descrive e regola il potere di azione ne condiziona l'esercizio alla dimostrazione dell'interesse ad agire.

A chiusura di sistema l'ordinamento (art. 101 cod.proc.civ.) rammenta che comunque, in ogni caso, il potere di azione sussiste solo in presenza di un interesse ad agire specificamente tutelato dalla legge. Non un qualsivoglia interesse effettivo e concreto, non essendo la giurisdizione diretta alla prestazione di servizi oggetto di concessione in esclusiva, la cui natura possa esser contenuta od estesa ad libitum secondo le intese dei soggetti del rapporto processuale, ma allo svolgimento di una funzione essenziale dello Stato coordinata con le altre.

Salvi casi specifici espressamente disciplinati, non sussiste un interesse giuridicamente rilevante alla cosa giudicata, alla stabile definizione della disciplina negoziale di un rapporto. La cosa giudicata non è un oggetto di diritti, disponibile e trasmissibile (art. 2909 cod.civ.), e come tale possibile oggetto di pretesa nei confronti della giurisdizione; è soltanto la definizione degli effetti dell'avvenuta corrispondenza tra ' esercizio del potere di azione e il compimento della funzione giurisdizionale.

Né può dalle disposizioni di legge desumersi alcuna facoltà di frazionamento dell'esercizio del potere di azione, che consenta di scindere l'accertamento (contenuto tipico della motivazione del provvedimento) dal precetto (contenuto tipico del dispositivo). Talora la legge tiene conto di opportunità di economia processuale meritevoli di apposita disciplina (come nel caso dell' azione civile esercitata in sede penale o della condanna generica); ma anche in tali casi -la cui eccezionalità non consente estensioni interpretative (ammesso che la menzionata previsione costituzionale di riserva di legge consenta estensioni interpretative in materia processuale)- la scissione è posta in relazione con la necessaria prosecuzione del processo per la determinazione del quantum, l' accertamento in sé non è considerato uno strumento di tutela giurisdizionale compiuto ed autosufficiente.

Né infine può ipotizzarsi che la disciplina dell'art. 34 cod.proc.civ. supponga e dia per esistente una azione generale di accertamento a domanda di parte; che sanzioni la generale scindibilità tra accertamento e precetto esecutivo. La disposizione si limita a regolare l'ipotesi in cui altre specifiche disposizioni contemplino azioni tipiche di accertamento riservate alla cognizione di giudice diverso da quello chiamato a decidere la domanda che da quell' accertamento dipende.

Le domande vanno pertanto dichiarate inammissibili.

Sono invece in astratto ammissibili l'azione di nullità dell'intero contratto (art. 1421 cod.civ.) o l'azione di simulazione.

Al riguardo va tuttavia rilevato che dall' accertamento della simulazione contrattuale non deriva la nullità del contratto, ma l'efficacia tra le parti del contratto dissimulato.

Nella specie dunque è efficace il contratto di mutuo, com'è pacifico, benché la consegna del denaro sia meramente virtuale, per cui deve ritenersi immutata la qualificazione giuridica originaria del rapporto che le parti intendevano novare, il quale resta pertanto di apertura di credito (sia pur non più gestita in conto corrente e della quale è definito il saldo debitorio).

E' anche efficace la concessione di ipoteca per debito preesistente. E' probabile che la questione dell'inefficacia della simulazione relativa possa interessare i terzi creditori delle due attrici, ma è priva di rilievo tra le parti in causa.

Anche in tal caso dunque, in concreto, difetterebbe interesse ad agire in ordine alla domanda di simulazione. Poiché però è proposta domanda di nullità e la stessa è assistita da interesse

*Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Roberto Ferrari, n. 533 del 11 giugno 2018*

collegata alla pretesa restituzione dell'importo mutuato (invero mai erogato al mutuatario), detta domanda va rigettata siccome infondata.

Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione delle incertezze giurisprudenziali sulle questioni poste a fondamento della decisione.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- a) dichiara l'inammissibilità delle domande di cui ai nn. 1-3 delle conclusioni
- b) rigetta la domanda di nullità di cui al n. 4 delle conclusioni
- c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite

Così deciso in L'Aquila il 11 giugno 2018

Il Giudice  
dott. Roberto Ferrari

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS